

Norme & Tributi

Telecamere di sorveglianza: oltre il 90% non è conforme

Sicurezza & privacy

Una ricerca rivela la mancata o comunque insufficiente segnalazione al pubblico

In Europa oltre 4 milioni in multe, in Italia la media è di oltre 27mila euro

Alessandro Galimberti

Oltre un sesto delle sanzioni delle Authority europee in materia di privacy (177) riguarda l'installazione e/o la gestione di telecamere di sorveglianza. All'indomani dell'operazione "Rear window" della Polizia postale e della procura di Milano - 11 persone indagate per accesso abusivo a sistemi informatici in associazione per delinquere, obiettivo i sistemi di videosorveglianza di hotel, locali pubblici e privati, craccati e venduti sul web - una ricerca di Federprivacy rivela che la stragrande maggioranza dei dispositivi installati non sarebbe in regola.

Solo l'8% del campione (su un totale di 2.017 persone scelte tra i contatti dell'ente) entrato in un esercizio pubblico dotato di un sistema di videosorveglianza, dichiara di aver trovato esposta una regolare informativa che avverta in modo chiaro e trasparente della presenza di telecamere, corredata dei giusti riferimenti normativi. Non è un problema da poco. La

regolamentazione europea (Gdpr) recepita nella nostra legislazione nazionale a partire dal 2017 prevede infatti obblighi molto chiari a carico di chi "capta" e tratta informazioni personali - come nel caso, ma non solo, delle telecamere - e soprattutto contempla sanzioni importanti. A questo proposito, se è vero che la nostra Authority (Il Garante privacy) è finora intervenuta sul tema con il contagocce (solo 8 provvedimenti), la media pecuniaria delle sanzioni elevate sfiora però i 27.500 mila euro, per un totale incassato di 219 mila euro, che nei 93 procedimenti portati ad esito contro i sistemi di

intercettazione abusivi (o non adeguatamente segnalati agli utenti) hanno inflitto multe per 3 milioni di euro (34 mila euro la media per sanzione). L'80% delle multe inflitte dalle Authority europee - in totale circa 4,1 milioni - è stato incassato a Madrid.

In attesa delle (probabile) stretta sui controlli anche del Garante italiano, la rilevazione statistica di Federprivacy sottolinea che, nonostante i cinque anni di vigenza del Gdpr, nel nostro Paese c'è ancora un gap culturale notevole sulla materia. Basti pensare che nel 38% dei casi rilevati dalla ricerca non c'è alcun cartello che mette a conoscenza il cittadino della presenza delle telecamere in luoghi pubblici o privati vigilati, e nel restante 54% del casi l'interessato prende atto che è esposto un cartello senza le informazioni necessarie o del tutto inadeguate. Problema che riguarda però anche i gestori e addirittura gli installatori di apparecchiature di sorveglianza: su un campione di 1.127 operatori intervistati dopo aver partecipato a una sessione formativa in materia privacy, solo il 46% ha ammesso di rendersi conto di avere a che fare con temi complessi e che comportano rischi elevati di esposizione alle pesanti sanzioni.

Ulteriore campanello d'allarme è la diffusione della presenza di una figura di Data protection officer (Dpo) nelle imprese che installano apparecchiature di sorveglianza: nel Sud solo il 3% dichiara di averlo, contro il 61% del Nord Ovest e il 24% del Nord Est.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RISCHI E MULTE

Dai Garanti 177 multe

Oltre un sesto delle sanzioni inflitte dai Garanti europei in materia di privacy riguarda la materia della videosorveglianza

Le sanzioni in Italia

La media delle sanzioni inflitte dall'Authority italiana supera i 27 mila euro per ogni procedimento concluso

Il record della Spagna

Il Garante spagnolo ha raccolto più di 3 milioni di euro in multe, più dell'80% del dato dell'intera Europa. La media delle sanzioni è stata di 34 mila euro

Sconto per chi assume da Cigs autorizzato fino a giugno

Lavoro

Coinvolti i dipendenti di aziende che chiedono un periodo extra di cassa

Antonino Cannito
Giuseppe Maccarone

Semaforo verde della Commissione europea, ma solo fino a giugno, per l'incentivo, introdotto dall'articolo 1, commi 243-247 della legge di Bilancio 2022, in favore dei datori di lavoro che assumono in modo stabile lavoratori che percepiscono il particolare trattamento di Cassa integrazione straordinaria (Cigs) previsto dall'articolo 22-ter del decreto legislativo 148/2015.

Quest'ultimo, inserito dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 200), prevede la concessione di un ulteriore periodo di Cigs, pari a 12 mesi massimi non prorogabili, alle imprese, con forza occupazionale superiore al 15 dipendenti, che, al termine di programmi di riorganizzazione o di crisi aziendali, debbano gestire lavoratori a rischio di esubero.

Per accedere al nuovo periodo di cassa, in sede di procedura di consultazione sindacale le parti sono chiamate a stipulare un accordo di transizione occupazionale, in cui devono essere previsti interventi di recupero occupazionale dei lavoratori in esubero nonché l'utilizzo di politiche attive dirette alla rioccupazione dei lavoratori attraverso le misure del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol) o anche tramite i fondi interprofessionali per la formazione continua.

Al fine di facilitare la ricollocazione di questi soggetti, la legge 234/2021 ha introdotto un incentivo economico in favore

Attese le istruzioni Inps per fruire dell'agevolazione che dovrebbe durare fino a 12 mesi

delle aziende che li assumono. Si tratta di un contributo pari, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al soggetto assunto, al 50% del trattamento di integrazione salariale ancora spettante, che il lavoratore avrebbe continuato a percepire se fosse rimasto alle dipendenze della precedente impresa che lo aveva collocato in Cigs.

Il contributo oggetto della facilitazione - che, peraltro, mutua per buona parte precedenti analoghe misure (articolo 4, comma 3, del decreto legge 148/1993) - secondo il dettato normativo, non può essere erogato per più di 12 mesi. In realtà, l'autorizzazione comunitaria ferma l'incentivo al 30 giugno 2022. Questo particolare aspetto rende ancora più pressante la necessità che le istruzioni operative dell'Inps giungano al più presto.

Come frequentemente avviene in questi casi, la facilitazione è subordinata al rispetto di alcune condizioni. Possono beneficiarne, infatti, i datori di lavoro che, nel semestre precedente l'assunzione, non abbiano effettuato, nella medesima unità produttiva, licenziamenti collettivi o non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

quotidianolavoro.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'articolo



NT+FISCO

No a vantaggi «selettivi» in UK
La Corte Ue ha bocciato il Regno Unito per aver concesso vantaggi «selettivi» alle multinazionali che si stabilivano nel

Paese. L'incentivo è stato ritenuto aiuto di Stato illegittimo di **Giorgio Emanuele Degani**
La versione integrale dell'articolo su: ntplusfisco.ilssole24ore.com

L'analisi

ADDIZIONALE PROVINCIALE, IL PASTICCIO TRILATERALITÀ

di Giuseppe Melis

È noto quanto la Corte di cassazione sia affezionata al rapporto trilaterale nei tributi oggetto di rivalsa, ricostruendo in termini civilistici il rapporto tra chi la rivalsa esercita e chi la subisce.

A farne le spese sono stati i consumatori incisi dalla ben nota addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, che, giunti in Cassazione nei giudizi di rimborso direttamente instaurati contro l'agenzia delle Dogane, si sono visti dichiarare il difetto di legittimazione attiva, fatti salvi i casi di dimostrata difficoltà di recuperare il credito dal fornitore.

A nulla sono valsi i tentativi dei consumatori di fondare l'azione diretta di rimborso nei confronti dell'Erario sul loro impedimento ontologico a rivalersi sui fornitori argomentati sulla mancanza di effetti orizzontali delle direttive non trasposte o erroneamente trasposte, avendo la Cassazione ritenuto che tale impedimento costituisca una questione di diritto e non una questione di fatto riferibile al fornitore.

Nonché, una volta instaurati i contenziosi in sede civilistica nei confronti dei fornitori, i consumatori si sono visti opporre la medesima eccezione da essi precedentemente opposta all'agenzia delle Dogane per affermare la loro ordinaria legittimazione attiva nei confronti dell'Erario, vale a dire la mancanza di effetti orizzontali delle direttive!

Tale eccezione è stata spesso rigettata dalla giurisprudenza di merito, che in più di una occasione ha deciso a favore dei consumatori. In alcuni casi le decisioni hanno dato rilievo alla diretta applicabilità, anche nei rapporti tra privati, di due sentenze della Corte di giustizia (5 marzo 2015, C-553/13 e 25 luglio 2018, C-103/17) relative alla normativa estone e francese, come se la valutazione circa l'efficacia diretta di tali sentenze possa prescindere dalla specifica fonte normativa cui esse si riferiscono e che esse interpretano, nella specie le direttive Ue del 1992 e del 2008 in materia di accise; in altri casi, si sono fondate sulla cosiddetta interpretazione conforme della normativa nazionale, escamotage sovente utilizzato dai giudici nazionali per eludere il problema dell'efficacia orizzontale delle direttive; in altri casi ancora, hanno ritenuto sussistere un sostanziale avallo della stessa Corte al meccanismo trilaterale, nonostante essa tipicamente non sollevi d'ufficio la questione della non orizzontalità di una direttiva anche quando la situazione oggetto d'esame del giudice nazionale di rinvio ai sensi dell'articolo 267 del TUE riguardi rapporti orizzontali piuttosto che verticali.

La questione è però balzata adesso prepotentemente alla ribalta per effetto dell'ordinanza del tribunale di Udine del 30 dicembre 2021, che, proprio in conseguenza della ritenuta non applicabilità nei rapporti tra privati di una direttiva mal trasposta, ha chiesto alla Consulta di dichiarare l'incostituzionalità della disposizione interna in materia di addizionale per violazione dell'articolo 117 della Costituzione, dimenticando però che tale normativa non è priva in radice di effetti diretti, certamente sussistenti nei rapporti tra fornitore ed Erario, e che, comunque, al consumatore spetta almeno il diritto al

risarcimento del danno secondo la giurisprudenza Francovich (19 novembre 1991, C-6/90 e C-9/90). E ancor più dell'ordinanza di remissione del Tribunale di Como del 28 aprile 2022, che sollecita la Corte di giustizia ad affermare che il divieto di effetti orizzontali non operi nel caso particolare dei rapporti triangolari, pena violazione del principio di effettività; nonché se, una volta eventualmente tenuto fermo il divieto di effetti orizzontali, lo stesso rapporto triangolare sia in contrasto con il principio di effettività, dovendosi così riconoscere la legittimazione diretta del consumatore nei confronti del fornitore. Questioni su cui "allegria", tuttavia, ancora una volta lo spettro della sentenza Francovich.

Fatto sta che quando questa intricata vicenda "civilistica" giungerà alle sezioni civili della Cassazione, questa si troverà dinanzi a un bivio: confermare la giurisprudenza della sezione tributaria sul rapporto "trilaterale" - confermando la (ad oggi) prevalente tesi delle corti di merito appena indicate, salvo diverso avviso della Corte di Giustizia in un frangimento pronunziatosi - oppure rinviare una volta riconosciuta la non applicabilità delle direttive nei rapporti orizzontali,

Il tribunale di Udine ha chiesto alla Consulta di dichiarare l'incostituzionalità della disposizione interna

Il Tribunale di Como, in aprile, ha chiesto l'intervento risolutore della Corte di giustizia del Lussemburgo

nella duplice variante di riconoscere al consumatore il magro rimedio del risarcimento del danno nei confronti dello Stato (ormai prescritto), oppure la sua legittimazione ordinaria nei giudizi di rimborso nei confronti dell'Erario, accogliendo l'originaria tesi avanzata dai consumatori nei giudizi di rimborso promossi contro l'Agenzia delle dogane (da cui il consumatore sarebbe ormai decaduto).

Tra i due litiganti, chi gode è l'Erario.

Professore Ordinario di Diritto Tributario
Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MODULO24 CONTENZIOSO

L'iniziativa
Il professor Giuseppe Melis, autore dell'articolo sopra riportato, è membro del comitato scientifico del Modulo24 Contenzioso Tributario. Una nuova formula editoriale che garantisce l'aggiornamento sulle novità legislative, interpretative e giurisprudenziali, grazie alle news e alle rassegne quotidiane, al monitoraggio delle pronunce di legittimità e di merito, delle news dal Parlamento, dal Mef e dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

MODULO24
Per info modulo24 contenzioso.ilssole24ore.com/



Il Sole
24 ORE

Il Sole 24 Ore apre le porte al nuovo pensiero economico e sociale.

Nasce il primo Premio Letterario di Saggistica Economica e Sociale.



Premio Letterario Il Sole 24 Ore di Saggistica Economica e Sociale

Il Sole 24 Ore si impegna ad aggiungere un contributo significativo nella divulgazione e nell'evoluzione delle tematiche più rilevanti nell'agenda del prossimo futuro, per questo per la prima volta indice il Premio Letterario di Saggistica Economica e Sociale. Tutti possono prendere parte al dibattito con il proprio contributo originale e avere così l'opportunità di sottoporre alla Giuria selezionata del Sole 24 Ore il proprio testo inedito. Al centro, il pensiero, in grado di tracciare nuovi modelli di interpretazione della realtà economica e sociale, e di proporre sguardi nuovi a tematiche ampie dalla macroeconomia alla finanza a tematiche più specifiche.

CANDIDA IL TUO LIBRO, HAI TEMPO FINO AL 30 SETTEMBRE.



VAI SU ilssole24ore.com/premioletterario